

**DELIBERA N. 7/10/CSP**

**Ordinanza ingiunzione**

**alla società T.B.S. television broadcasting system s.p.a.**

**( emittente televisiva operante in ambito nazionale “Rete capri”) per la violazione dell’articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell’ 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 93/DICAM/PROC. N. 1864/ZD – datato 16 settembre 2009 e notificato in data 24 settembre 2009, con il quale è stata contestata alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., esercente l’emittente televisiva nazionale Rete Capri, la violazione del disposto contenuto nell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, in quanto dalla relazione (prot. N. 65028) stesa dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria nei confronti della società TBS Television Broadcasting System S.p.A., esercente l’emittente televisiva operante in ambito nazionale Rete Capri e pervenuta in data 6 agosto 2009, è emerso che la predetta società, nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 7 e 8 luglio 2009, *“ha perseverato nel comportamento illegittimo di cui al provvedimento di diffida n.63/09/CSP del 22 aprile 2009, atteso che essa, pur avendo mandato in onda televendite e messaggi promozionali, come riscontrato dalla visione delle registrazioni ed annotato sul registro dei programmi, ha omesso di indicare in sovrimpressione, nel corso della trasmissione, la relativa dicitura”*; in particolare, come specificato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria, durante i programmi televisivi *“AD Pubblicità DMC ADS”, “AD Marion”, “Pat Studio Shopp”*, rispettivamente, sulla base delle annotazioni riportate sul registro dei programmi, con orario di inizio 12.03.08, 16.47.08, 19.01.04,

12.04.01, 16.48.42 e orario di fine 13.00.42, 17.03.16, 19.28.44, 13.01.34, 17.04.50 andati in onda i giorni 7 e 8 luglio 2009, la dicitura televendita “*appare solo nella parte iniziale e finale del programma [...]*”; durante il programma televisivo “*Pat Lotto Emifri*” rispettivamente, sulla base delle annotazioni riportate sul registro dei programmi, con orario di inizio 13.59.43, 14.00.56 e orario di fine 14.29.59, 14.31.12 andato in onda i giorni 7 e 8 luglio 2009, la dicitura televendita “*appare solo nella parte iniziale e finale del programma [...]*”; durante la televendita andata in onda il giorno 8 luglio 2009 con orario di inizio 07.00.27 e orario di fine 07.00.49 appare la dicitura televendita, ma non risultano annotazioni sul relativo registro dei programmi;

RISCONTRATA dall’analisi della registrazione della programmazione televisiva in questione andata in onda in data 7 e 8 luglio 2009, la non osservanza da parte della società menzionata delle modalità di trasmissione della pubblicità, ai sensi del citato art. 3, comma 2 e, in particolare, dell’omessa indicazione con la scritta “*pubblicità o televendita*” della pubblicità trasmessa in data 7 e 8 luglio 2009;

CONSIDERATO che “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”, ai sensi dell’art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., esercente l’emittente televisiva nazionale Rete Capri, la trasmissione di pubblicità in violazione del disposto contenuto nell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP in data 7 e 8 luglio 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00euro) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00 euro) ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquattotto /00 euro), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di pubblicità con modalità che violano la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2 citato;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell’agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell’agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura del doppio del minimo edittale corrispondente ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquattotto/00euro), moltiplicato per i giorni oggetto di monitoraggio (n. 2), pari ad euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00euro), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., esercente l'emittente televisiva nazionale Rete Capri, di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00euro), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/ 10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 27 gennaio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola